

AUTORITA D'AMBITO N. 1
VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

**PROVINCIA DI
NOVARA**



**PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**



**REGOLAMENTO GENERALE DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

(APPROVATO CON ATTO N. 6 DEL 21/04/2005)

Sommario

p.p.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	5
Articolo 2 - <i>Quadro normativo generale</i>	5
Articolo 3 - <i>Istituzione e sede dell'Autorità d'Ambito</i>	5

TITOLO II – ORGANI E FUNZIONI DELL’AUTORITÀ D’AMBITO

Articolo 4 - <i>Organi dell'Autorità d'Ambito</i>	6
Articolo 5 - <i>Assemblee dei Bacini Territoriali Omogenei e delle Comunità Montane</i>	7
Articolo 6 - <i>La Conferenza dell'Autorità d'Ambito – Funzioni</i>	7
Articolo 7 - <i>Composizione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito</i>	9
Articolo 8 - <i>Funzionamento della Conferenza dell'Autorità d'Ambito</i>	10
Articolo 9 - <i>Il Presidente dell'Autorità d'Ambito</i>	11
Articolo 10 - <i>Comitato Esecutivo e vice Presidente</i>	13
Articolo 11 - <i>Il Direttore dell'Autorità d'Ambito</i>	15

Articolo 12 - <i>Il Direttore dell'Autorità d'Ambito. Requisiti</i>	16
Articolo 13 - <i>Il Direttore dell'Autorità d'Ambito - Competenze e responsabilità</i>	16
Articolo 14 - <i>Ufficio di Presidenza dell'Autorità d'Ambito</i>	17

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

Articolo 15 - <i>Struttura dei Servizi e degli Uffici</i>	18
Articolo 16 - <i>Compiti dei servizi</i>	18
Articolo 17 - <i>Personale degli Uffici</i>	20

TITOLO IV – NORME FINALI

Articolo 18 - <i>Approvazione del Regolamento e sue eventuali modificazioni</i>	21
Articolo 19 - <i>Controllo partecipativo sull'attività dell'Autorità d'Ambito</i>	21
Articolo 20 - <i>Disposizioni finanziarie</i>	22
Articolo 21 - <i>Svolgimento dei procedimenti</i>	22
Articolo 22 – <i>Disposizione finale</i>	23

Allegati

ALLEGATO A – DOTAZIONE ORGANICA	24
---------------------------------	----

ALLEGATO B – TABELLA DESCRITTIVA DEI PROFILI
PROFESSIONALI DI CATEGORIA

26

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "VCO e Pianura Novarese", ai sensi delle vigenti norme e della Convenzione istitutiva.

Art. 2

(Quadro Normativo Generale)

1. Il presente Regolamento è ispirato ai disposti normativi della Legge 5 gennaio 1994 n° 36 e della L.R. 20 gennaio 1997 n° 13, nonché a quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "VCO e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
2. Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n° 267/2000 e n° 165/2001 e s.m.i.
3. Per quanto attiene invece ai rapporti di lavoro del personale operante presso le strutture operative trovano applicazione, secondo i casi, sia i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti nel tempo, sia le norme di cui al capo I, titolo II, del Libro V del Codice Civile e le altre Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Art. 3

(Istituzione e sede dell'Autorità d'Ambito)

1. L'Autorità d'Ambito n° 1 "VCO e Pianura Novarese" è costituita, per le finalità e gli scopi di cui alla legge n° 36/94 e L.R. n° 13/97 e conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva, dagli Enti locali ricompresi nell'Ambito e svolge in nome e per conto di tutti gli Enti locali le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
2. L'Autorità d'Ambito n° 1 "VCO e Pianura Novarese" ha sede in Novara, presso la Provincia, per quanto concerne l'Ufficio di Presidenza e in Verbania, presso la Provincia, per quanto concerne l'Ufficio Decentrato che costituisce anche sede operativa dei servizi.
3. L'Ufficio di Presidenza, fermo restando l'unitarietà della direzione, è funzionalmente organizzato e articolato secondo i dispositivi di cui al successivo articolo 14.
4. L'Autorità d'Ambito n° 1 "VCO e Pianura Novarese" stipula apposite convenzioni con le Province di Novara e VCO o con altri enti circa l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e organizzative atte al suo funzionamento.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

Art. 4

(Organi dell'Autorità D'Ambito)

1. Sono organi dell'Autorità d'Ambito , e svolgono le funzioni previste dalla legge n° 36/94, dalla L.R. n° 13/97, dalla Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 1

"VCO e Pianura Novarese" per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e dal presente Regolamento:

- le Assemblee dei Bacini Territoriali Omogenei e delle Comunità Montane;
- la Conferenza dell'Autorità d'Ambito;
- il Presidente dell'Autorità d'Ambito ;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore dell'Autorità d'Ambito.

Art. 5

(Assemblee dei Bacini Territoriali Omogenei e delle Comunità Montane)

1. L'articolo 7 della Convenzione istitutiva regola le riunioni dei Comuni appartenenti ai BTO o alle Comunità Montane.

Art. 6

(La Conferenza dell'Autorità d'Ambito – Funzioni)

1. Sono funzioni tipiche della Conferenza dell'Autorità d'Ambito quelle previste al Capo II della Legge n° 36/94 così come disposto dalla L.R. n° 13/97 e dalla Convenzione istitutiva.
2. In particolare la Conferenza dell'Autorità d'Ambito, organo di rappresentanza degli Enti locali per l'organizzazione ed il controllo del Servizio Idrico Integrato, svolge per il territorio di competenza, le seguenti attività:
 - definizione quali-quantitativa del livello del Servizio Idrico da perseguirsi mediante l'approvazione e l'aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture idriche e del relativo piano finanziario;
 - definizione del modello organizzativo, la scelta delle forme di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti;

- determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'art. 13 della Legge n° 36/94, nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari;
 - organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio Idrico Integrato;
 - attività di controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori ai fini della corretta applicazione della tariffa e la tutela degli interessi degli utenti.
3. Compete altresì alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito:
- a. eleggere e revocare il Presidente;
 - b. approvare ed aggiornare la dotazione organica dell'Autorità d'Ambito;
 - c. approvare i regolamenti e le convenzioni necessarie al suo funzionamento;
 - d. approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto;
 - e. istituire nuove aree territoriali omogenee o modificare le esistenti definendo le relative rappresentanze aggregate nel rispetto dei dispositivi di cui agli articoli 4 e 6 della Convenzione istitutiva;
 - f. approvare la relazione annuale redatta dal Direttore sulla organizzazione e sulla gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - g. emanare atti generali di indirizzo, direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto di piani e/o programmi;
 - h. La Conferenza può altresì svolgere ogni altra funzione in materia di Risorse Idriche che le venga affidata dalla Convenzione, da leggi Statali e/o Regionali o, per incarico espresso, dagli Enti Locali aderenti alla Convenzione medesima.
4. la Conferenza può chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Comunità Montane e delle Province per acquisire pareri su argomenti di particolare rilevanza per l'Autorità d'Ambito.

Art. 7

(Composizione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito)

1. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito n° 1 "VCO e Pianura Novarese" è composta, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione istitutiva, da n° 23 membri in rappresentanza dei sotto elencati Enti Locali e loro raggruppamenti territoriali:

PROVINCIA DI NOVARA	QUOTA:	12,740
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	QUOTA:	12,260
BTO 01 ALTA AGOGNA	QUOTA:	3,869
BTO 02 BASSA AGOGNA	QUOTA:	1,313
BTO 03 BASSA VALSESIA	QUOTA:	4,018
BTO 04 CUSIO	QUOTA:	0,489
BTO 05 LAGO MAGGIORE	QUOTA:	4,775
BTO 06 MEDIA AGOGNA	QUOTA:	2,300
BTO 07 MEDIA VALSESIA	QUOTA:	3,816
BTO 08 NOVARA	QUOTA:	7,319
BTO 09 OVEST TICINO	QUOTA:	7,891
BTO 10 VERBANIA	QUOTA:	2,271
COMUNITA' MONTANA ALTO VERBANO	QUOTA:	1,336
COMUNITA' MONTANA ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA	QUOTA:	8,353
COMUNITA' MONTANA CUSIO MOTTARONE	QUOTA:	4,194
COMUNITA' MONTANA DELLO STRONA E BASSO TOCE	QUOTA:	1,963
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI	QUOTA:	1,319
COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA	QUOTA:	4,211
COMUNITA' MONTANA VALGRANDE	QUOTA:	2,110
COMUNITA' MONTANA VALLE ANTRONA	QUOTA:	2,498
COMUNITA' MONTANA VALLE CANNOBINA	QUOTA:	1,856
COMUNITA' MONTANA VALLE OSSOLA	QUOTA:	6,072
COMUNITA' MONTANA VALLE VIGEZZO	QUOTA:	3,027

2. le quote verranno automaticamente rielaborate come previsto dall'art. 6 comma 2 della Convenzione
3. I componenti la Conferenza dell'Autorità d'Ambito sono i referenti locali per ogni problematica relativa al Servizio Idrico Integrato e devono relazionare periodicamente, conformandosi a quanto disposto dal presente Regolamento, agli Enti rappresentati circa l'attività svolta dall'Autorità d'Ambito.
4. I componenti della Conferenza, il Presidente ed il Direttore dell'Autorità d'Ambito, nonché i loro coniugi, parenti e/o affini entro il quarto grado, non possono far parte di organi di gestione delle aziende e/o dei Consorzi che si occupano direttamente o indirettamente di erogazione di servizi idrici nell'ambito dell'Autorità medesima.
5. I componenti la Conferenza dell'Autorità d'Ambito durano in carica fino alla loro sostituzione. L'iniziativa per la sostituzione è attribuita agli Enti Locali che li esprimono.
6. In ogni caso, ad ogni tornata elettorale che coinvolga almeno 2/3 degli Enti componenti ciascun BTO, i rispettivi rappresentanti debbono necessariamente essere riconfermati o sostituiti dalle relative Assemblee, che dovranno essere appositamente convocate entro un termine di 45 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti a seguito di rinnovo elettorale.
7. I membri che cessino per una qualsiasi ragione dalla carica di consigliere e/o Assessore in seno agli enti partecipanti o i loro rispettivi delegati, restano in carica sino alla loro sostituzione.

Art. 8

(Funzionamento della Conferenza dell'Autorità d'Ambito)

1. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito si riunisce, è validamente costituita e delibera secondo le modalità di cui all'art. 8 della Convenzione istitutiva.
2. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito è convocata, in via ordinaria, dal suo Presidente tramite avviso a mezzo posta o utilizzando ogni altro mezzo di

- trasmissione anche telematica che documenti l'invio, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data indicata per la riunione.
3. L'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza dell'Autorità d'Ambito è stabilito dal Presidente anche su indicazione dei componenti la Conferenza, del Comitato Esecutivo e/o del Direttore dell'Autorità.
 4. Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso gli uffici della Segreteria della Presidenza a disposizione dei componenti la Conferenza.
 5. In caso di urgenza la Conferenza dell'Autorità d'Ambito può essere convocata anche con un preavviso di 3 giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma o utilizzando ogni altro mezzo di trasmissione telematica di cui al comma 2, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
 6. Delle sedute della Conferenza viene redatto processo verbale dal quale risultano :
 - l'ordine del giorno con eventuali integrazioni;
 - nominativo dei presenti;
 - gli elementi essenziali delle relazioni svolte e degli interventi;
 - le decisioni adottate a seguito di votazione espressa.
 7. I processi verbali della riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal dirigente o funzionario incaricato della verbalizzazione, sono raccolti e conservati a cura dell'Ufficio Amministrativo.
 8. Il Direttore e/o altro funzionario partecipa alle riunioni della Conferenza con funzioni di collaborazione ed assistenza tecnico-amministrativa.

Art. 9

(Il Presidente dell'Autorità d'Ambito)

1. Il Presidente viene eletto con le modalità di cui all'articolo 9 della Convenzione istitutiva. Con la medesima maggioranza qualificata può essere revocato.
2. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Autorità d'Ambito nei rapporti con le autorità statali, regionali e locali ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale.

3. Egli assicura l'attuazione degli indirizzi formulati dagli organi dell'Autorità d'Ambito.
4. In particolare il Presidente:
 - a. convoca e presiede la Conferenza dell'Autorità d'Ambito e l'Assemblea Generale;
 - b. convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
 - c. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito ;
 - d. è il Legale Rappresentante dell'Autorità d'Ambito;
 - e. stipula le Convenzioni di affidamento delle gestioni del Servizio Idrico Integrato;
 - f. conferisce, nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge, incarichi di collaborazione esterna;
 - g. promuove consultazioni con gli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito n° 1 al fine di raccogliere le proposte e le opinioni in merito all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, sia mediante incontri generalizzati che nelle singole realtà territoriali;
 - h. nomina, sentito il Comitato Esecutivo, il Direttore dell'Autorità d'Ambito
 - i. trasmette, tramite i rappresentanti in Conferenza, agli Enti Locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati dall'Autorità d'Ambito entro 20 giorni dalla loro adozione, nonché la relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale circa l'erogazione del servizio;
 - j. esercita ogni altra iniziativa necessaria alla migliore organizzazione e funzionamento del Servizio Idrico Integrato.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
6. La forma tipica dei provvedimenti del Presidente dell'Autorità d'Ambito è il Decreto.

Art. 10

(Comitato Esecutivo e vice Presidente)

1. Il Comitato Esecutivo è organismo consultivo della Conferenza dell'Autorità d'Ambito e coadiuva il Presidente per lo svolgimento delle attività allo stesso delegate dalla convenzione istitutiva, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da:
 - Il Presidente della Conferenza che lo presiede;
 - Il Presidente della Provincia di Novara o l'Assessore delegato;
 - Il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola o l'Assessore delegato;
 - Due componenti designati rispettivamente dai Comuni di Novara e Verbania;
 - Due componenti designati tra gli altri rappresentanti territoriali della Provincia di Novara;
 - Due componenti designati tra gli altri rappresentanti territoriali della Provincia del VCO;
 - Un componente designato dagli altri rappresentanti territoriali della Provincia a cui non appartiene il Presidente.
3. Il Presidente della Conferenza, convoca separatamente i rappresentanti territoriali delle due Province (ad esclusione degli Enti già presenti di diritto, da cui riceve direttamente le designazioni) per la designazione dei rispettivi componenti.

La votazione di designazione è limitata ad un solo nominativo e risultano designati i componenti che ottengono il maggior numero di voti, a prescindere dal numero degli intervenuti e votanti e senza tenere in considerazione le quote di rappresentanza; in caso di parità di voti, risulta designato il candidato anagraficamente più anziano.

Il Presidente della Conferenza, acquisiti i nominativi designati, provvede, con proprio Atto, alla nomina del Comitato Esecutivo.

4. Nel corso della prima riunione del Comitato Esecutivo viene eletto il vice Presidente dell'Autorità d'Ambito tra i componenti del Comitato Esecutivo stesso appartenenti alle rappresentanze territoriali della Provincia a cui non appartiene il Presidente, con votazione a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato Esecutivo, quale organo consultivo, costituisce articolazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito ed esercita le proprie funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo.
6. Il Presidente sottopone ad esame e parere del Comitato Esecutivo gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza dell'Autorità d'Ambito e l'organizzazione dei relativi lavori.
7. Le proposte e i pareri del Comitato Esecutivo sono illustrati alla Conferenza dell'Autorità d'Ambito dal Presidente.
8. Il Presidente convoca e presiede il Comitato, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Alle riunioni partecipa il Direttore dell'Autorità d'Ambito.
9. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due membri dello stesso con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla data di presentazione della richiesta.
10. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto trasmesso almeno 48 ore prima della riunione a mezzo posta o utilizzando ogni altro mezzo di trasmissione anche telematica che documenti l'invio, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
11. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente o, in sua assenza, il componente più anziano.
12. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
13. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura dell'Ufficio di Presidenza.
14. Il Comitato provvede all'esame preliminare degli atti di competenza della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, allo stesso rimessi dal Presidente o rinviati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

15. Il Comitato Esecutivo attua gli indirizzi generali espressi dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e persegue, nell'ambito delle sue competenze ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti della stessa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito.
16. Il Comitato Esecutivo esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti della Conferenza, sottoponendo alla stessa proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla competenza della medesima, compresa l'adozione e le modifiche del presente Regolamento.
17. Le adunanze del Comitato Esecutivo non sono pubbliche. Il Presidente, tuttavia, può disporre che alle adunanze del Comitato siano presenti, con funzioni consultive, i dirigenti e i funzionari incaricati. Alle sedute partecipano, con funzioni di verbalizzazione, funzionari all'uopo incaricati. Inoltre, possono essere invitati alle riunioni del Comitato, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Sindaci appartenenti all'Ambito o altri rappresentanti designati, nonché tecnici estranei all'Autorità d'Ambito per illustrare progetti o particolari proposte.

Art. 11

(Il Direttore dell'Autorità d'Ambito)

1. Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, nomina con provvedimento motivato - in considerazione della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle funzioni di alta specializzazione inerenti il ruolo da ricoprire - in osservanza ai dispositivi di cui al comma 2 dell'art. 110 del D.L.vo n° 267/2000 - il Direttore, mediante stipulazione di un contratto di diritto privato.

Art. 12

(Il Direttore dell'Autorità d'Ambito. Requisiti)

1. L'incarico, di natura fiduciaria, tenuto conto dei requisiti di professionalità di cui a seguire, nonché delle attitudini e delle capacità professionali, viene conferito, per la durata di anni 5 eventualmente rinnovabili; lo stesso può essere revocato, ferme restando le garanzie di legge, con provvedimento motivato in caso di inosservanza delle direttive del Presidente o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti.
2. Tale incarico è attribuito tenuto conto delle responsabilità e competenze di cui al successivo articolo 13, a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale, che:
 - abbia conseguito un diploma di laurea in materie giuridico amministrative o tecnico scientifiche;
 - possieda un'esperienza lavorativa, acquisita per almeno un quinquennio, in funzioni gestionali di coordinamento o nella libera professione;

Art. 13

(Il Direttore dell'Autorità d'Ambito - Competenze e responsabilità)

1. Il Direttore è responsabile del buon funzionamento amministrativo e tecnico degli Uffici dell'Autorità d'Ambito e persegue il fine dell'organizzazione dei Servizi Idrici Integrati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Spetta al Direttore la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dalla Legge, dalla Convenzione e dal presente regolamento.
3. Spettano al Direttore tutti i compiti di gestione non espressamente attribuiti dalla Convenzione o dal presente Regolamento agli Organi di Governo dell'Autorità d'Ambito ed è responsabile in relazione agli obiettivi dell'Autorità, dei risultati della gestione.
4. in particolare il Direttore:
 - a. redige la relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato;
 - b. garantisce l'assistenza e la partecipazione alle sedute della Conferenza e del Comitato Esecutivo.

5. In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea, le funzioni di Direttore possono essere attribuite, dal Presidente dell'Autorità d'Ambito, ad altro dirigente incaricato o funzionario.
6. Il Direttore risponde dei risultati conseguiti in merito ai programmi e agli obiettivi determinati ed a tal fine è responsabile della gestione delle risorse assegnate.
7. Oltre ai compiti sopra indicati, il Presidente dell'Autorità d'Ambito può attribuire, con proprio provvedimento, al Direttore ulteriori specifiche responsabilità o competenze in merito a funzioni o atti rientranti nei fini istituzionali che non siano vietati da leggi o regolamenti.
8. La forma tipica dei provvedimenti, con efficacia interna ed esterna, del Direttore, è la Determinazione.
9. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio della sede dell'Autorità d'Ambito per quindici giorni consecutivi; il registro delle Determinazioni e la copia dei relativi provvedimenti sono sempre a disposizione degli Amministratori e comunque devono sempre essere disponibili per la visione in occasione delle riunioni della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.

Art. 14

(Ufficio di Presidenza dell'Autorità d'Ambito)

1. Nello svolgimento della sua attività di istituto il Presidente dell'Autorità d'Ambito si avvale della collaborazione di un Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza svolge funzioni di stimolo e proposta in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
3. tal fine collabora con il Presidente nell'elaborazione di proposte e di iniziative, anche a valenza territoriale, da sottoporre all'attenzione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
4. L'Ufficio di Presidenza dell'Autorità d'Ambito è composto:
 - dal Presidente;
 - dal Vice Presidente;
 - dal Direttore.

TITOLO III
Organizzazione dei Servizi e degli Uffici

Art. 15
(Struttura dei Servizi e degli Uffici)

1. L'Autorità d'Ambito, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura organizzativo funzionale suddivisa in:
 - Ufficio di Presidenza;
 - Servizio Amministrativo;
 - Servizio Tecnico.

Art. 16
(Compiti dei servizi)

1. Nel quadro complessivo di unitarietà di responsabilità nell'attività della struttura organizzativa, il quadro delle competenze viene così articolato:

A. Servizio Amministrativo

- a. cura l'attività amministrativa e di segreteria al servizio della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, del Comitato Esecutivo, del Presidente e del Direttore.
- b. supporta l'azione amministrativa in genere, intrattiene i rapporti con l'utenza.
- c. cura la gestione del personale;

- d. svolge, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità finanziaria, attività di supporto economico finanziario; In particolare il servizio svolge le seguenti funzioni:
- attività istituzionale;
 - assistenza al funzionamento degli organi collegiali e monocratici dell'Autorità d'Ambito;
 - rapporti con gli Enti locali;
 - riunioni a livello centrale e/o periferico;
 - predisposizione dei regolamenti interni aventi riflesso sui rapporti di lavoro;
 - predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto;
 - adempimenti contabili di bilancio e di gestione;
 - approvvigionamento di beni e servizi;
 - verifiche economiche finanziarie sul programma degli investimenti;
 - verifiche economiche finanziarie sulla dinamica tariffaria attività a garanzia dell'utenza
 - problematiche del Servizio idrico Integrato;
 - promozione e informazione;
 - sportello utenti;
 - carta dei servizi.

B. Servizio Tecnico

- a. svolge ogni attività tecnica, sia progettuale che di controllo, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi determinati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito, dal Presidente e dal Direttore. In particolare il Servizio Tecnico svolge le seguenti funzioni:
- pianificazione e coordinamento;
 - esigenze infrastrutturali;
 - standards del servizio idrico integrato;
 - dinamiche tariffarie;

- riunioni tecniche a livello centrale e/o periferico. istruttorie, aggiornamenti, analisi e verifiche;
- aggiornamento dati della ricognizione delle infrastrutture idriche;
- istruttorie e pareri tecnici;
- procedure tecnico burocratiche per conto degli enti locali convenzionati;
- analisi dei parametri quali-quantitativi dell'erogazione del servizio;
- verifiche tecniche sul programma degli investimenti;
- verifiche tecniche sulla dinamica tariffaria.

Art. 17

(Personale degli Uffici)

1. Il personale previsto nella dotazione organica individuata negli allegati "A" e "B" al presente Regolamento viene, di norma, assunto tramite concorso pubblico.
2. In prima fase, è possibile provvedere, all'espletamento delle funzioni di cui sopra:
 - a. mediante forme di "comando o distacco" da parte degli Enti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 1, ai sensi dell'art.11 della Convenzione istitutiva;
 - b. mediante forme di collaborazione coordinata;
 - c. mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato;
 - d. mediante forme di convenzione ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento.
3. Il personale degli Uffici, posto funzionalmente ed esclusivamente al servizio dell'Autorità d'Ambito, ai sensi della lettera a) del precedente comma, mantiene il rapporto di servizio con gli Enti di provenienza.
4. Il servizio prestato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito vale, a tutti gli effetti, come servizio reso nell'Ente di appartenenza.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano, in materia di rapporto di lavoro, le norme di cui al Capo I, Titolo II , Libro V del codice civile, la normativa in materia di personale degli Enti locali, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni - Enti locali, sia infine, per quanto attiene i diritti e le prerogative sindacali i Contratti Collettivi Nazionali Quadro.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 18

(Approvazione del Regolamento e sue eventuali modificazioni)

1. Il presente Regolamento, e le sue successive modificazioni e/o integrazioni sono approvate dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Copia del Regolamento è trasmessa, per informazione, agli Enti Locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n° 1.

Art. 19

(Controllo partecipativo sull'attività dell'Autorità d'Ambito)

1. E' riconosciuto a ciascun Comune, e più in generale a ciascun utente del Servizio Idrico Integrato, il diritto di sottoporre all'attenzione dell'Autorità d'Ambito, mediante motivata istanza, proposte, problemi, richieste, attinenti l'attività e gli scopi dell'Autorità medesima.
2. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito e il Direttore sono tenuti, in funzione delle rispettive competenze, a rispondere alle istanze presentate entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di ricevimento.
3. Sono garantiti i diritti di accesso ai documenti dell'Autorità d'Ambito secondo le leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun segreto, se

non in relazione a precisa disposizione normativa, può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti locali costituenti l'Autorità d'Ambito n° 1.

4. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni normative tendenti alla tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito sono coperte da trasferimenti statali, regionali e/o di altri Enti locali, nonché dai canoni di concessione della gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. Nelle spese di funzionamento sono ricomprese anche quelle derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 4 del precedente articolo 3.

Art. 21

(Svolgimento dei procedimenti)

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità d'Ambito si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n° 241.
2. L'Autorità d'Ambito dispone, ove occorra, l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti nonché delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi.

Art. 22

(Disposizione finale)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso riferimento ai disposti della Convenzione istitutiva e si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.

AUTORITA D'AMBITO N. 1
VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

**PROVINCIA DI
NOVARA**



**PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**



ALLEGATO “A”
DOTAZIONE ORGANICA

SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO	CAT.	PROFILO PROFESSIONAL E	N.
UFFICI			
AMMINISTRATIVO	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1
	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1
TECNICO	D1	Istruttore Direttivo Area Tecnica	1
TOTALE			
			3

AUTORITA D'AMBITO N. 1
VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

**PROVINCIA DI
NOVARA**



**PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA**



ALLEGATO “B”
**TABELLA DESCRITTIVA DEI PROFILI
PROFESSIONALI DI CATEGORIA**

Categoria Contrattuale	Profilo professionale	Area	Declaratoria attività
D1	Istruttore Direttivo	Amministrativo Contabile	<p>Attività caratterizzata da conoscenze plurispecialistiche collegate ad un grado di esperienza pluriennale nell'area specifica, accompagnata dalla necessità di un frequente aggiornamento.</p> <p>Contenuti lavorativi di tipo amministrativo contabile, eventualmente direttivi, con responsabilità di risultati predeterminati e/o predefiniti nel rispetto di direttive specifiche con ampiezza delle soluzioni possibili.</p> <p>Particolare complessità dei procedimenti curati sia dal punto di vista dell'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme finalizzate alla predisposizione di piani e interventi rientranti nella competenza funzionale dell'ente.</p> <p>Attività istruttorie nell'area di riferimento comprendenti il rispetto delle procedure, dei termini e degli adempimenti di legge, mediante applicazione delle conoscenze plurispecialistiche tipiche del profilo.</p> <p>Raccolta, analisi, ed elaborazione di dati e informazioni di natura complessa, finalizzate alla corretta esecuzione e redazione degli atti tipici dell'area di appartenenza.</p> <p>Relazioni organizzative esterne, comprese quelle con altre istituzioni pubbliche o private, anche di tipo diretto e negoziale.</p> <p>Relazioni organizzative interne di natura complessa, gestite, eventualmente, attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro.</p>
C1	Istruttore	Amministrativo Contabile	<p>Attività caratterizzata da approfondite conoscenze di tipo mono-specialistico in campo amministrativo acquisibili attraverso pluriennale esperienza diretta nelle mansioni con necessità di aggiornamento specifico.</p> <p>Contenuti lavorativi di tipo concettuale specifico con responsabilità di precisi risultati rispetto a specifici processi produttivi di tipo amministrativo-contabile.</p> <p>Attività lavorative di tipo anche complesso con caratteristiche operative di carattere amministrativo-redazionale. Uso di strumenti tecnico-informatici anche complessi. Relazioni organizzative prevalentemente interne di tipo gerarchico comportanti, responsabilità nella redazione di atti e provvedimenti inerenti l'area di appartenenza.</p> <p>Relazioni esterne anche di tipo diretto non negoziale.</p>

Categoria Contrattuale	Profilo professionale	Area	Declaratoria attività
D 1	Istruttore direttivo	Tecnica	<p>Attività caratterizzata da conoscenze plurispecialistiche collegate ad un grado di esperienza pluriennale nell'area specifica, accompagnata dalla necessità di un frequente aggiornamento.</p> <p>Contenuti lavorativi di tipo tecnico, eventualmente direttivi, con responsabilità di risultati predeterminati e/o predefiniti nel rispetto di direttive specifiche con ampiezza delle soluzioni possibili.</p> <p>Particolare complessità dei procedimenti curati sia dal punto di vista dell'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche finalizzate alla predisposizione di progetti, piani e interventi rientranti nella competenza funzionale dell'ente.</p> <p>Attività istruttorie nell'area di riferimento comprendenti il rispetto delle procedure, dei termini e degli adempimenti di legge, mediante applicazione delle conoscenze plurispecialistiche tipiche del profilo.</p> <p>Raccolta, analisi, ed elaborazione di dati e informazioni di natura complessa, finalizzate alla corretta esecuzione e redazione degli atti tipici dell'area di appartenenza.</p> <p>Relazioni organizzative esterne, comprese quelle con altre istituzioni pubbliche o private, anche di tipo diretto e negoziale.</p> <p>Relazioni organizzative interne di natura complessa, gestite, eventualmente, attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro.</p>